



Provincia di Rovigo

AREA POLITICHE DELL'AMBIENTE

ufficio inquinamento elettromagnetico

Protocollo n.

4831

Del.

- 3 FEB. 2006

Oggetto: istanza di autorizzazione per l'installazione di un impianto per l'emittenza radiofonica in Via Grandi c/o impianto di Polesine TLC a Rovigo.
emittente : RADIO DIMENSIONE SUONO -Roma (frequenza 98,25 MHz, potenza 200 W);

IL DIRIGENTE

VISTA la nota del 21.12.2005, acquisita agli atti il 21.12.2005 prot. 54042, con la quale lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Rovigo, provvedeva a trasmettere la documentazione relativa alla richiesta di installazione di nuove infrastrutture per teleradiocomunicazioni in Via Grandi c/o impianto di Polesine TLC , presentata dalla ditta AESSE S.n.c , con sede in via Piave 56/G, Tombolo (PD), per nome e per conto delle emittente radiofonica R.D.S- Viale Mazzini, 119 Roma, ed acquisita agli atti dello S.U.A.P con prot. 62889 del 23.09.05;
VISTE le integrazioni all'uopo presentate allo S.U.A.P in data 07/12/2005, prot. 81222;
VISTO il parere favorevole dell'ARPAV del 23.11.05, prot.78294;
VISTA la nota della Regione Veneto- Servizio Igiene Pubblica del 30.04.04 prot. 238483 /50.03.21 , pervenuta alla Provincia di Rovigo il 12.05.2004, prot.21645
In base alla quale la Provincia rilascia l'autorizzazione sotto l'aspetto esclusivo della tutela igienico-sanitaria della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche e sulla base del parere favorevole dell'ARPAV;
VISTA la nota del 27/01/06 del Comune Rovigo, pervenuta per fax il 30/01/06
VISTA la L.R. 9 luglio 1993, n.29 e s.m ed il DPCM 08/07/03;
VISTO lo Statuto della Provincia;

AUTORIZZA

La società R.D.S - Viale Mazzini, 119 Roma, ad installare un impianto radiofonico denominato RADIO DIMENSIONE SUONO, presso il traliccio di proprietà di Polesine TLC in Via Grandi a Rovigo, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 09.07.93 , n. 29 e s. m (frequenza 98,25 MHz, potenza 200 W);
La presente autorizzazione è rilasciata **esclusivamente** ai fini della tutela della popolazione a radiazioni non ionizzanti generate dall'impianto di teleradiocomunicazione, fermo restando le disposizioni degli altri organi competenti ministeriali e comuna-

li.

In particolare :

- 1) **la presente non sostituisce autorizzazioni, visti e pareri di competenza di altri organi ed in particolare qualsivoglia autorizzazione edilizia che si rendesse necessaria in base alle norme urbanistiche vigenti .**
- 2) **è fatto obbligo al titolare o legale rappresentate dell'impianto , di acquisire apposito assenso all'installazione, del proprietario del sito (Provincia)**
- 3) **si da atto che tale assenso dovrà essere acquisito dallo S.U.AP del Comune di Rovigo, come da nota dello stesso del 27/01/06, nell'ambito del procedimento unico di cui al prot. 62889 del 23/09/05;**
- 4) **È fatto obbligo al titolare o legale rappresentante dell'impianto, di procedere alle misurazioni del campo elettromagnetico, generato dall'emittente in questione, subito dopo l'installazione e successivamente con frequenza annuale.**
- 5) **È fatto obbligo al titolare o legale rappresentante dell'impianto di installare un'apposita centralina , in prossimità del fabbricato della Protezione Civile, per la misurazione e registrazione in continuo del campo elettromagnetico prodotto complessivamente dagli impianti radiofonici in progetto e dagli impianti di telecomunicazioni esistenti, collegato agli Enti competenti (Arpav, Provincia e Comune) per la visualizzazione dei dati**
- 6) **È fatto obbligo al titolare o legale rappresentante dell'impianto, di comunicare alla Provincia ogni variazione che intervenga agli elementi istruttori presupposti della presente autorizzazione.**

La presente autorizzazione ha validità 3 anni e deve essere rinnovata entro 180 giorni dalla sua scadenza.

La presente autorizzazione non costituisce titolo all'installazione di detta antenna, né esplicito od implicito assenso ad iniziare detti lavori, in assenza dell'atto di cui al punto 2, che dovrà essere rilasciata dalla Provincia.

La presente autorizzazione è rilasciata dall'Area Politiche dell'Ambiente solo sotto l'aspetto igienico-sanitario conseguente al rispetto dei limiti di emissione, come accertato dall'Arpav.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Rovigo, 30.01.06

II DIRIGENTE
AREA POLITICHE DELL'AMBIENTE
- Ing. Luigi Ferrari -



LF/mt